



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 09/02/2017

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - ATTIVITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento.....	pag. 5
Art. 2 Disciplina di riferimento.....	pag. 5
Art. 3 Definizioni.....	pag. 6
Art. 4 Tipologia degli interventi	pag. 7

TITOLO II° - USO DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO

CAPO I° - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 5 Programmazione e coordinamento degli interventi	pag. 8
Art. 6 Programmazione del Comune	pag. 8
Art. 7 Coordinamento di Enti e Aziende	pag. 8
Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione	pag. 8
Art. 9 Interventi d'urgenza	pag. 9
Art.10 Occupazione del suolo e sottosuolo	pag. 9

CAPO II° - CONCESSIONI, CANVENZIONI, CAUZIONI

Art.11 Presentazione della domanda	pag. 10
Art.12 Rilascio della concessione	pag. 11
Art.13 Rinnovo della concessione	pag. 12
Art.14 Proroga della concessione	pag. 12
Art.15 Conservazione della concessione	pag. 13
Art.16 Inizio lavori	pag. 13
Art.17 Fine lavori	pag. 13
Art.18 Spese di istruttoria e sopralluogo	pag. 13
Art.19 Cauzionale / fideiussione bancaria o assicurativa.....	pag. 14
Art.20 Esenzioni	pag. 15
Art.21 Convenzioni	pag. 16

CAPO III° - DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEI DANNI

Art.22 Certificato di regolare esecuzione	pag. 16
Art.23 Danni	pag. 17

CAPO IV° - SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.24 Esecuzione dei lavori	pag. 17
Art.25 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori	pag. 17
Art.26 Prescrizioni in materia di circolazione stradale	pag. 18
Art.27 Obblighi diversi	pag. 18
Art.28 Manutenzioni	Pag. 18
Art.29 Sospensioni	pag. 19

TITOLO III° - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI

CAPO I° - PRESCRIZIONI GENERALI

Art.30 Modalità di esecuzione degli scavi	pag. 19
Art.31 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti ...	pag. 20
Art.32 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato	pag. 20

CAPO II° - DELLE STRADE

Art.33 Modalità di intervento nelle strade	pag. 21
Art.34 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	pag. 21
Art.35 Pavimentazioni in materiali lapidei o sasso	pag. 22
Art.36 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate	pag. 22
Art.37 Distanza tra i successivi ripristini	pag. 23

CAPO III° - DEI MARCIAPIEDI E DELLE PISTE CICLABILI

Art.38 Modalità di intervento nei marciapiedi e nelle piste ciclabili	pag. 23
Art.39 Pavimentazioni bitumate	pag. 23
Art.40 Pavimentazioni in materiali lapidei	pag. 24
Art.41 Interventi di allacciamento e manutenzione localizzata	pag. 24
Art.42 Distanza tra i successivi ripristini	pag. 24

CAPO IV° - DEI PASSI CARRABILI

Art.43 Modalità di intervento su marciapiede	pag. 24
Art.44 Intervento su marciapiede bitumato	pag. 25
Art.45 Intervento su marciapiede in materiale lapideo	pag. 25
Art.46 Modalità di intervento mediante tombinatura fosso	pag. 26
Art.47 Intervento mediante tombinatura fosso	pag. 27

CAPO V° - DELLE BANCHINE STRADALI

Art.48 Modalità di intervento e di riqualificazione	pag. 27
Art.49 Banchine laterali non bitumate	pag. 28
Art.50 Riqualificazione in conglomerato bituminoso	pag. 28

CAPO VI° - DELLE AREE VERDI

Art.51 Interventi nelle aree verdi	pag. 28
--	---------

TITOLO IV° - CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I° - VERIFICHE

Art.52 Prove sui materiali	pag. 29
Art.53 Vigilanza	pag. 30

CAPO II° - SANZIONI E DIVIETI

Art.54 Sanzioni	pag.	30
Art.55 Divieti	pag.	30

TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I° - NORME FINALI

Art.56 Riservatezza e salvaguardia delle informazioni	pag.	31
Art.57 Situazioni di pericolo	pag.	31
Art.58 Inadempimenti	pag.	32
Art.59 Entrata in vigore	pag.	32
Art.60 Abrogazioni	pag.	32
Art.61 Norme finali	pag..	32

Allegato "A"	pag.	33
--------------------	------	----

Allegato "B"	pag.	34
--------------------	------	----

Allegato "C"	pag.	35
--------------------	------	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° ATTIVITA' DEL REGOLAMENTO

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con l'obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette:

- a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi;
- b) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione dei lavori, il raccordo dei nuovi tratti di rete con l'esistente, il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione o potenziamento o manutenzione;
- c) a prescrivere i modi ed i termini per l'esecuzione degli allacciamenti.

3. Il rilascio della concessione allo scavo è vincolato alle priorità individuate dalla Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.

4. La concessione allo scavo si integra nella concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui al D. Lgs. n° 446/1997 e al regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni, (COSAP), approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 29/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Disciplina di riferimento

1. Il presente Regolamento costituisce una appendice, specifica e limitata alle sole categorie di intervento in esso trattate, al Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici approvato con D.P.C.M. 3 Marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche tradizionali ed in fibra ottica, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art.3 del Nuovo Codice della Strada si indicano le seguenti definizioni:

- Gestori di Impianti tecnologici : soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi;
- Privati: soggetti privati, Enti o società che intervengono per proprie reti;
- Operatori Terzi: soggetti privati, organismi o società che eseguono opere non a titolo di gestori di impianti tecnologici;
- Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico per la posa di canalizzazioni finalizzate alla fornitura di un servizio;
- Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale, o del suolo ad uso pubblico effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere;
- Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo;
- Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno;
- Profondità di interrimento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo, o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno;
- Impianto tecnologico sotterraneo: sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo per la distribuzione di un servizio (Acqua, Energia Elettrica, Gas, Telecomunicazioni ecc.);
- Condotta: insieme di tubi, curve e accessori uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua;
- Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia Elettrica;
- Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica 8° insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione;
- Struttura sotterranea polifunzionale: galleria o cunicolo;
- Galleria: passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
- Cunicolo: trincea o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
- Polifora: manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di Energia Elettrica e/o di telecomunicazione;
- Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte;
- Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenze;
- Cameretta interrata: manufatto ubicato in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta;

- Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nel pozzetto;
- Opere di protezione: Manufatti atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento;
- Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti;
- Servizi a rete: servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste ubicata nel sottosuolo una rete di distribuzione;
- Tecnologie trenchless o microtunnelling: tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.

Art. 4 Tipologia degli interventi

1. Si intendono per interventi con lavori di scavo e ripristino, tutte le modifiche e trasformazioni su suolo pubblico o di uso pubblico sia pavimentato che in area verde.
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
 - a) interventi per la posa di condotte o cavidotti;
 - b) Interventi per posa cavi con teleguida sotterranea o trenchless o microtunnelling;
 - c) interventi per allacciamenti e /o manutenzioni localizzate;
 - d) interventi per la realizzazione di passo carrabile;
 - e) interventi per la riqualificazione della banchina stradale.
3. Si intendono interventi per la posa di condotte e cavidotti tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo, ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo.
4. Si intendono Interventi per posa cavi con teleguida sotterranea tutti i lavori eseguiti nel sottosuolo, che non alterano la superficie del suolo pubblico o di uso pubblico.
5. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo, ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato, determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti.
6. Si intendono interventi per realizzazione di passo carrabile tutti i lavori, da eseguirsi entro la sede stradale comprensiva di marciapiedi, ciclopeditali ed aree verdi, necessari a consentire l'accesso dalla strada.
7. Si intendono interventi per la riqualificazione della banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisire una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un miglior utilizzo della stessa.

TITOLO II° - USO DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO

CAPO I° - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 5 Programmazione e coordinamento degli interventi

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi e l'uso razionale dello stesso per i diversi servizi.
2. Il Comune rilascia la concessione per la esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) della concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessate;
 - b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

Art. 6 Programmazione del Comune

1. L'Amministrazione comunale, per addivenire alla realizzazione coordinata degli interventi secondo i criteri di cui al precedente articolo, comunica ogni anno agli Enti ed Aziende stabilmente operanti nel territorio la bozza del programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale.
2. Gli Enti ed Aziende interessati all'esecuzione di interventi nelle zone indicate saranno invitate, tramite l'ufficio preposto, ad avanzare richiesta per inserire nella programmazione gli interventi da loro previsti, fornendo opportuna documentazione tecnica. Il Comune si rapporterà con gli Enti e le Aziende per definire le modalità operative per l'esecuzione dei lavori.

Art. 7 Coordinamento di Enti ed Aziende

1. Gli Enti e le Aziende normalmente operanti sul territorio dovranno produrre, entro il 30 Novembre di ogni anno, le loro previsioni di intervento relative al prossimo triennio fornendo attendibile cronoprogramma e dettagliata localizzazione degli interventi previsti nell'anno successivo.
2. L'ufficio preposto esamina le programmazioni pervenute raggruppando gli interventi in base alla loro localizzazione. Tale attività costituisce il necessario presupposto per il coordinamento dei vari operatori e la convocazione di Enti ed Aziende al fine di definire i tempi e le metodologie per un intervento integrato.

Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione

1. Sono esclusi dalla programmazione gli allacciamenti alle reti e le riparazioni.

2. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella programmazione di cui all'art.6 .

Art. 9 Interventi d'urgenza

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore previa comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell'inizio dei lavori all'ufficio preposto e per le incombenze relative al traffico stradale, al Comando di Polizia Municipale di Castelfranco Emilia. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose.

2. Entro il termine previsto per la richiesta cumulativa (comma 6 art.11), l'operatore è tenuto, per gli interventi di cui è stata comunicata la fine dei lavori, a produrre all'ufficio preposto la documentazione prevista all'art.11, motivando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.

3. Nel caso in cui, in base alla documentazione pervenuta non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà ad irrogare all'operatore, la sanzione prevista all'art.54 del presente regolamento.

Art.10 Occupazione del suolo e sottosuolo

1. L'occupazione del suolo, sottosuolo pubblico o di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente e con l'onere della remissione in pristino del sedime manomesso.

2. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi ed interruzioni ai servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 60 giorni. Tale comunicazione deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.

3. Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico.

CAPO II° - CONCESSIONI, CONVENZIONI, CAUZIONI

Art.11 Presentazione della domanda

1. Per ottenere la concessione allo scavo i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda, anche con carattere d'urgenza, all'Ufficio competente, utilizzando gli appositi stampati disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune, il quale emetterà il relativo provvedimento entro i termini previsti dalla normativa vigente e dall'art.12.
2. La domanda dovrà essere inoltrata non più di 60 giorni prima della data di presunto inizio lavori.
3. Ogni domanda, comprensiva della richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'artt.6 e 7 del regolamento COSAP, regolarmente firmata dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita I.V.A.; nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché il legale rappresentante o la persona fisica cui far riferimento;
 - b) denominazione della strada ed esatta ubicazione dell'intervento, con il numero civico o l'eventuale indicazione della località;
 - c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori (con date di presunto inizio e fine lavori);
 - d) descrizione sintetica, eventualmente corredata da documentazione fotografica, dell'area di scavo comprendente eventuali elementi stradali particolari quali pozzetti, chiusini, attraversamenti pedonali rialzati, griglie e quant'altro esistente;
 - e) dichiarazione sulla necessità di ordinanza in materia di circolazione stradale.

Ad ogni domanda dovranno essere allegati in duplice copia:

- planimetria in scala adeguata da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e cespugli e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento ,sulla base del modello predisposto;
 - planimetria, in scala adeguata, della strada e delle sue pertinenze, con riportato:
 - dimensioni dello scavo, (larghezza e lunghezza);
 - dimensioni degli spazi occupati dalle macchine operatrici, (larghezza e lunghezza), oppure dimensioni dell'area di cantiere, (larghezza e lunghezza), per la determinazione, in base al regolamento comunale COSAP, del relativo canone di occupazione temporanea.
 - parere dell'Ente Gestore se dovuto (Es. scavi riferiti ad allacciamenti alla rete della fognatura);
 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica;
4. Gli Enti erogatori di servizi che hanno necessità di eseguire, allacciamenti per un singolo fabbricato alle reti esistenti, possono rivolgere domanda cumulativa per l'esecuzione degli interventi previsti.

5. Nei casi di interventi d'urgenza come previsti dall'art.9 la domanda, a sanatoria degli interventi realizzati, dovrà contenere i dati di cui al comma 3 lettere a), b) ed e) a cui dovranno essere allegate le seguenti documentazioni:

- 1) Planimetria, in scala adeguata, come previsto al precedente comma 3 punto 2) ;
- 2) Comunicazione di fine lavori;
- 3) Fotocopia messaggio telefax, telegramma o posta elettronica.

6. La richiesta di concessione in sanatoria, potrà anche essere cumulativa e dovrà essere presentata per tutti gli interventi conclusi nell'arco di ogni singolo mese.

7. Se dalla verifica della domanda si riscontrerà la mancanza anche di una sola comunicazione di fine lavori rispetto agli interventi eseguiti, non decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per il successivo svincolo della fideiussione. Al concessionario sarà richiesta la documentazione mancante.

Art.12 Rilascio della concessione

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta normale ed entro 15 (quindici) giorni per quelle d'urgenza, l'Ufficio competente manderà un invito al ritiro della concessione, nel quale saranno specificati:

- a) L'importo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini;
- b) L'importo del canone relativo alla COSAP temporanea, se dovuta;
- c) Le spese, ove dovute, di istruttoria e sopralluogo di cui al successivo art.18 e dell'eventuale maggiorazione di cui all'art.63 comma 3 del D.Lgs. n° 446/1997.

2. La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente presso gli uffici comunali a seguito di comunicazione d'invito al ritiro.

3. Dalla data del ricevimento di tale invito, il richiedente avrà a disposizione trenta giorni per il ritiro; trascorso tale periodo la concessione perderà validità e sarà archiviata.

4. Contestualmente al ritiro della concessione il richiedente dovrà consegnare presso gli uffici comunali, l'originale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale infruttifero, pari all'importo di cui alla lettera a) del comma 1 , oppure indicare di avvalersi di quanto previsto all'art.19 comma 4.

5. Nella concessione sono indicate le condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, la validità della stessa, stabilita in massimo mesi sei a decorrere dalla data di ritiro della concessione, nonché il tempo per la occupazione temporanea del suolo pubblico e le relative somme da versare ed inoltre la quantificazione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa o del deposito cauzionale. In casi particolari, sarà il Dirigente dell'Ufficio preposto a stabilire le eventuali deroghe.

6. Nel caso in cui l'inizio e il termine dei lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali (ma sempre all'interno dei sei mesi permessi) e la relativa ordinanza fosse già stata emessa, il richiedente dovrà darne comunicazione allo gli uffici comunali, il quale si attiverà presso gli organi del Corpo Idi Polizia Municipale di Castelfranco Emilia, affinché rilascino la nuova ordinanza, nonché l'ufficio preposto provvederà al calcolo del conguaglio della COSAP temporanea. Si sottolinea che è assolutamente vietato eseguire scavi su suolo pubblico in assenza di tale ordinanza (quando necessaria).

7. Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di concessione perderà ogni efficacia, salvo proroga o rinnovo da richiedere prima della scadenza della concessione.

8. L'Autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo salvo la restituzione del contributo versato in ragione delle opere non eseguite.

9. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

10. Il diniego della concessione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso.

11. L'approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita concessione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce la concessione di cui al presente Regolamento e la concessione di cui agli articoli del Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione. Resta comunque necessaria l'ordinanza nel caso in cui per eseguire i lavori sia necessario modificare la viabilità.

Art.13 Rinnovo della concessione

1. La concessione per la realizzazione dei lavori è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza naturale della stessa, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto senza allegare gli elaborati grafici, se immutati, né procedere al deposito della cauzione e/o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o pagamento del canone della COSAP temporanea.

2. La domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola auto dichiarazione, redatta ai sensi della Legge n° 445/2000, che attesti l'assenza di modifiche rispetto alla documentazione già depositata.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano l'obbligo della presentazione di una nuova domanda di concessione secondo la procedura dell'art.11

Art.14 Proroga della concessione

1. La concessione per la realizzazione dei lavori è prorogabile, per un massimo di 30 (trenta) giorni, a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. La domanda di proroga può essere presentata solo quando, a lavori iniziati od in procinto di iniziare, la loro conclusione vada oltre la data di validità della concessione e non superi il termine di cui al precedente comma.

3. Per il ritiro della proroga dovrà essere versata, se dovuta, il conguaglio della COSAP temporanea e la eventuale integrazione al deposito cauzionale e/o fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

Art.15 Conservazione della concessione

1. Copia della concessione allo scavo dovrà essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa, nel luogo dei lavori, unitamente alla copia del modulo di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari della Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti, per i quali si fa riferimento a quanto previsto nell'art.9.
2. La mancata presenza in cantiere di copia dei documenti sopraindicati nel cantiere, comporterà l'applicazione della sanzione prevista all'art.54 del presente regolamento

Art.16 Inizio lavori

1. Per tutte le tipologie di intervento è fatto obbligo di comunicare, almeno 5 (cinque) giorni prima all'Ufficio preposto, l'inizio dei lavori e la durata degli stessi, anche tramite fax, ad esclusione di quelli previsti all'art.9 per i quali la suddetta comunicazione dovrà pervenire almeno le 24 ore antecedenti il concreto inizio dei lavori.
2. Con la comunicazione di inizio dei lavori e la durata degli stessi si attiverà, se non già prevista, la parte della concessione che tratta dell'occupazione temporanea del suolo pubblico.
3. La suddetta comunicazione dovrà contenere i dati dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore tecnico ed il nominativo del responsabile dei lavori per quanto attiene la sicurezza (D. Lgs. n° 81/2008) con i relativi recapiti telefonici.
4. Il mancato deposito della comunicazione di inizio lavori oltre alle sanzioni previste per la occupazione del suolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del presente regolamento.

Art.17 Fine lavori

1. I lavori dovranno essere svolti entro il termine stabilito dal Comune nella concessione ed in caso di ritardo, imputabile a qualsiasi motivo, il concessionario dovrà presentare, in tempo utile, richiesta di proroga o rinnovo.
2. Il mancato deposito della comunicazione di fine lavori non permetterà la redazione del certificato di regolare esecuzione, di cui all'art.23 del presente regolamento, renderà il concessionario responsabile per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'intervento eseguito e non permetterà la decorrenza dei termini per lo svincolo del deposito cauzionale infruttifero e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art.18 Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento, in ragione della tipologia dell'intervento, delle spese di istruttoria e sopralluogo, ivi comprese quelle per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e di svincolo della cauzione e/o fideiussione bancaria o assicurativa, secondo gli importi stabiliti nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. L'allegato "A" sarà aggiornato, mediante determina del Dirigente, ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nei due anni precedenti.
3. Nel caso di richieste che comprendano tipologie di scavi a cui possono essere applicati spese di istruttoria e sopralluogo, riportati nell'allegato "A", diversi tra loro (Es. prolungamento della rete e allacciamento alla stessa), si applicherà l'importo maggiore tra le due o più casistiche a confronto.
4. Le spese di istruttoria e sopralluogo non sono dovute per gli interventi di estensione delle reti infrastrutturali di fornitura e distribuzione di servizi di pubblico interesse, costituenti opere di pubblica utilità, che si rendano necessari per allacciare alla rete distributiva le opere di urbanizzazione primaria di nuovo comparti insediativi assoggettati ad intervento preventivo di attuazione, conformi alle previsioni ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

Art.19 Cauzione e fideiussione

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale od al deposito di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a prima richiesta a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino, alla loro durata ed al mantenimento qualitativo e prestazionale.
2. L'ammontare della cauzione o della fideiussione, aumentato dell'IVA, come per legge, è stabilito in misura pari all'ammontare del costo al metro quadrato per la tipologia prevalente di pavimentazione esistente, preventivato dall'Amministrazione comunale per i lavori di ripristino.
I costi medi di cui sopra sono determinati sulla base dei prezzi unitari in materia e sul territorio e vengono riportati per ciascun intervento nell'allegato "B" del presente regolamento.
3. Le garanzie prestate saranno svincolate, previa richiesta, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorsi dodici mesi dalla data di deposito all'Ufficio Protocollo od allo Gli uffici comunali della comunicazione di fine lavori, purché:
 - le obbligazioni garantite siano state pienamente assolte;
 - il certificato di regolare esecuzione e la successiva verifica finale abbiano avuto esito positivo;
 - sia garantito il mantenimento qualitativo e prestazionale dei lavori effettuati per il suddetto periodo.In caso contrario l'Amministrazione si riserva di avvalersi in tutto o in parte delle garanzie ricevute, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali maggiori danni.
4. Nel caso in cui decorso un anno, dalla data di deposito all'Ufficio protocollo o agli uffici comunali della comunicazione di fine lavori, non sia ancora stato redatto il certificato di regolare esecuzione oppure la verifica finale, il deposito cauzionale e/o la fideiussione

bancaria o polizza assicurativa, sarà svincolata mediante lettera e restituita al concessionario entro e non oltre il medesimo termine di cui al comma 3.

5. Ai soggetti che presentino un piano con più interventi o che effettuino sistematicamente dei singoli interventi di allacciamento e riparazioni, è consentito prestare un'unica fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale garanzia dovrà essere ripristinata, integrata od aumentata nel suo ammontare, sia nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune, che nel caso in cui in base agli interventi effettuati, la stessa venga totalmente impegnata. Alla conclusione del periodo di cui al comma 3, qualora si sia avuto un esito positivo sul ripristino dello scavo, il relativo importo calcolato reintegrerà la stessa, oppure a richiesta potrà essere, anche parzialmente, svincolato e restituito.

6. L'entità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure del deposito cauzionale di cui al punto precedente non potrà essere inferiore ad **Euro 10.000,00 (diecimila/00)**.

7. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1. del presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune, nonché la sua decadenza solo a seguito della emissione della lettera di svincolo da parte del Dirigente dell'area.

8. L'allegato "B" di cui al 2° comma sarà aggiornato, mediante determina del Dirigente, ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nei due anni precedenti.

Art.20 Esenzioni

1. Sono esenti dal deposito della cauzione o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa (art.19), dal versamento della COSAP. temporanea e dalle spese di istruttoria e sopralluogo (art.18), tutti gli interventi effettuati direttamente dal Comune o richiesti dallo stesso agli Enti, Imprese ed Aziende per gli allacciamenti a fabbricati, impianti sportivi e parchi, facenti parte del patrimonio comunale.

2. Sono esenti dal deposito della cauzione o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa (art.19), gli interventi effettuati da Imprese ed Enti mediante tecnologie trenchless o microtunnelling.

3. Sono esenti dal deposito della cauzione o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa (art.19), dal versamento dalla COSAP. e dalle spese di istruttoria e sopralluogo (art.18), tutti gli interventi eseguiti dal Comune di Castelfranco Emilia per gli allacciamenti a e di fabbricati, impianti sportivi, parchi ecc., sia in proprietà che in concessione.

4. Sono inoltre esenti dal deposito cauzionale o dalla fideiussione bancaria od polizza assicurativa, tutti quegli interventi per i quali la somma calcolata non supera i 100,00 (cento) Euro.

Art.21 Convenzioni

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra i concessionari ed il Comune.
2. Le convenzioni e gli accordi possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

CAPO III° - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DANNI

Art.22 Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati, ivi compreso il ripristino, verrà emesso dall'ufficio comunale competente, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata protocollata la comunicazione di fine lavori, in seguito a sopralluogo, svolto anche congiuntamente con personale incaricato dal concessionario, per effettuare le seguenti verifiche:
 - a) Corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini
 - b) Controllo delle dimensioni dello scavo
 - c) Accertamento di eventuali danni recati alle proprietà pubbliche e private.
2. Entro 30 giorni precedenti dalla scadenza del termine di cui all'art.19 comma 3°, l'Ufficio preposto effettuerà il sopralluogo finale atto a verificare il mantenimento della corretta esecuzione del ripristino, al fine di procedere al successivo svincolo del deposito cauzionale e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
3. I sopralluoghi potranno essere effettuati in contraddittorio alla presenza del concessionario stesso o da personale da lui delegato.
4. Nell'eventualità che vengano riscontrate inadempienze relative alla regolare esecuzione delle opere di ripristino il responsabile del procedimento, previa comunicazione scritta, inviterà il concessionario a porvi rimedio entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della suddetta comunicazione.
5. Qualora il concessionario non ottemperasse nel termine fissato, si procederà all'esecuzione d'ufficio di tutti quei lavori che a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, incamerando il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di cui all'art.18 del presente regolamento, per l'importo necessario all'esecuzione delle opere stesse. Resta inteso che il concessionario rimarrà responsabile delle opere eseguite fino:
 - alla data di intervento da parte dell'Amministrazione comunale;
 - alla redazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato finale, da effettuarsi nei termini di cui al comma 1 e 2, a partire dalla data della comunicazione dell'avvenuto intervento
6. Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art.1662 e art.1668 del Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla comunicazione di fine lavori.

Art.23 Danni

1. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

2. Ogni e più ampia responsabilità per qualsiasi evento e danno a terzi che si dovesse verificare prima del certificato di regolare esecuzione, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata da terzi stesi, fermi restando gli obblighi di manutenzione necessaria all'ultimazione dei lavori previsti in capo al concessionario.

CAPO IV° - SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.24 Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l'intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive contenute nell'allegato dell'atto di concessione rilasciato dal Comune.

2. In sede di esecuzione dei lavori, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni concernenti l'andamento dei lavori al personale tecnico del Comune.

3. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori di cui all'art.4, comma 2°, lettera a) dovranno essere posti sul luogo dell'intervento appositi cartelli di preavviso dei lavori da eseguire, onde consentire alla popolazione una costante informazione sugli interventi che verranno svolti sul suolo pubblico o di uso pubblico, consentendo altresì uno snellimento del traffico nei tratti eventualmente interessati.

4. Il concessionario, qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del progetto, dovrà depositare tale documentazione, entro la fine dei lavori, all'ufficio preposto del Comune.

Art.25 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.

2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri, sicurezza dei pedoni.

Art.26 Prescrizioni in materia di circolazione stradale

1. All'atto della richiesta della concessione allo scavo il richiedente dovrà compilare un apposito modulo, corredato di elaborato grafico indicante il massimo ingombro dei mezzi meccanici nell'area di cantiere sulla sede stradale, atto a definire se sia necessaria la emissione dell'ordinanza, relativa ai provvedimenti in materia di circolazione stradale.
2. Nel caso non sia necessaria l'ordinanza le disposizioni indicate dal Comando di Polizia Municipale di Castelfranco Emilia saranno contenute, in quanto sufficienti per il rispetto del Nuovo Codice della Strada, nella concessione.
3. Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, ed al termine dei lavori, il concessionario ha l'obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti.
4. Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada in materia di circolazione stradale.
5. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alla abitazioni ed ai negozi ed i passi carrabili.

Art.27 Obblighi diversi

1. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura del titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sotto servizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture.
2. In caso di opere di rifacimento completo per effetto di progetti comuni e contestuali fra diversi soggetti e il Comune di Castelfranco Emilia, le parti concorderanno le modalità di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite suoi appaltatori e relativi all'esecuzione di opere di competenza dei soggetti stessi.
3. In relazione al tipo di strada, marciapiede, ciclabile, area verde ecc, oggetto dei lavori, è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere gli eventuali materiali di risulta nell'ambito dell'area di cantiere ed entro la superficie oggetto di occupazione e di mantenere pulita l'area circostante dalla eventuale caduta di materiali, le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell'art.54 del presente regolamento

Art.28 Manutenzioni

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cura e spese del richiedente fino ad un anno dalla data di deposito della comunicazione di fine lavori all'Ufficio Protocollo del Comune, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.
2. Qualora nel corso di tale periodo si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto concessionario di procedere al ripristino immediato, in base agli articoli del presente regolamento e secondo quanto prescritto di volta in volta dall'ufficio preposto.

Art.29 Sospensioni

1. Per l'inosservanza totale o parziale delle prescrizioni del presente regolamento, tali da provocare danni al patrimonio comunale oppure intralci all'andamento del traffico, il Comune riterrà direttamente responsabile il concessionario e potrà disporre a suo insindacabile giudizio, con apposito verbale, la sospensione dei lavori ed imporre il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero applicare la sanzione prevista all'art. 54 del presente regolamento.
2. In caso di sospensione è onere del concessionario predisporre tutte le cautele volte alla messa in sicurezza del cantiere.
3. L'eventuale sospensione dei lavori, ovvero l'applicazione della sanzione, non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza del concessionario stesso.
4. In caso di ripetute inadempienze del concessionario il Comune si riserva la facoltà di sospendere tutte le concessioni fino alla completa attuazione da parte del concessionario stesso di tutte le prescrizioni violate ed alla conseguente verifica di qualità effettuata dai tecnici comunali competenti.

TITOLO III° - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI

CAPO I° - PRESCRIZIONI GENERALI

Art.30 Modalità di esecuzione degli scavi.

1. Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti ad una distanza dal ciglio della carreggiata non inferiore a ml. 1,00, onde consentire la posa in opera dell'impianto di illuminazione pubblica. Gli scavi dovranno essere eseguiti ad una distanza non inferiore a cm. 50 dai manufatti fognari e comunque dovranno essere adottate tutte le precauzioni affinché i manufatti od impianti comunali restino integri e perfettamente efficienti.
2. Non è ammissibile, di norma, eseguire lo scavo in banchina stradale a lato di un fosso aperto, tuttavia, qualora non fosse possibile altra soluzione, esso dovrà eseguirsi a non meno di un metro dal ciglio del fosso e il tombamento sarà costruito esclusivamente da misto cementato. Qualora si riscontrassero distanze inferiori il concessionario è tenuto ad eseguire idonee opere di consolidamento della banchina atte a garantire la sicurezza del traffico.
3. I piani di posa per cavi, tubazioni, condotte od altro, sia per le reti principale che per le utenze, se posate in carreggiate stradali, dovranno sempre risultare ad una quota non inferiore di cm. 100 dalle soprastanti pavimentazioni come disposto dal comma 3 dell'art.66 del D.P.C.M. n° 495 del 16/12/1992, fatto salvo la eventuale presenza di impianti ed utenze esistenti.

4. Per le reti posate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, valgono le deroghe previste dal D.P.C.M. del 03/03/1999. In caso di inadempienza ogni onere e conseguenza resta a totale carico del concessionario.

Art.31 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti

1. Le prescrizioni sotto riportate hanno il carattere di minime disposizioni come tali non esaustive a garantire la qualità dei ripristini conseguenti agli interventi sul suolo pubblico o di uso pubblico. I ripristini devono essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e sfondamenti del manto della pavimentazione nel successivo anno dalla data di ultimazione dei lavori.

2. La dimensione del ripristino definitivo nella posa di condotte e cavidotti, negli allacci e derivazioni e per gli attraversamenti potrà variare in relazione alla profondità di scavo secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

3. Nelle strade parzialmente o completamente prive di strisce di segnaletica orizzontale si intende per larghezza della corsia la distanza tra il confine stradale e la mezzzeria della carreggiata.

4. Resta fermo il principio che per tutti gli interventi che ogni saldatura tra il nuovo strato di usura e quello esistente debba essere eseguita lungo le strisce che delimitano la corsia con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

5. Il ripristino della pavimentazione sarà eseguito in modo che la generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature, né avvallamenti o slabbrature.

6. Non sono ammessi in sede stradale ripristini provvisori delle pavimentazioni con conglomerato cementizio o conglomerato bituminoso a freddo, salvo casi di lavori urgenti ed in particolari condizioni; in tal caso, prima del ripristino definitivo tale materiale dovrà essere completamente asportato. I ripristini delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti previa mano di attacco con emulsione bituminosa alle pareti della massicciata stradale, compresa la successiva impermeabilizzazione delle giunte dello scavo.

Art.32 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato

1. I pozzetti ed i relativi chiusini presenti nell'area del ripristino definitivo dovranno essere riportati in quota a cura e spese del concessionario;

2. Nell'ambito della richiesta scavi, qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico, di manufatti di particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini ecc.) il concessionario è tenuto a presentare al Comune i particolari in scala adeguata.

3. Tutti i chiusini dei pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno essere in ghisa a grafite lamellare o in ghisa a grafite sferoidale, tali manufatti dovranno recare le seguenti marchiature:

- EN 124 (quale marchiatura relativa alla norma EN124);

- La classe appropriata (Esempio D 400) o le classi appropriate per tutti i telai utilizzati per le diverse classi (Esempio D 400 – E 600);
- Nome e/o marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice;
- Il marchio di un Ente di certificazione.

Le marchiature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, essere visibili quando l'unità è installata;

4. La scelta delle classi andrà effettuata in base alle zone d'impiego come dalla seguente tabella:

Classe	Ambito di applicazione
B 125	(carico di rottura KN 125) marciapiedi – zone pedonali aperte occasionalmente al traffico – aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli
C 250	(carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a m. 0,50 sulle corsie di circolazione e fino a 0,20 m. sui marciapiedi – banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
D 400	(carico di rottura KN 400) Strade di circolazione – aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

CAPO II° - DELLE STRADE

Art.33 Modalità di intervento

1. In tutte le strade con carreggiate separate da spartitraffico o unica carreggiata comprese le banchine stradali e le strade di servizio, per qualsiasi intervento con operazioni di scavo e successivo ripristino si dovranno seguire le prescrizioni di cui ai successivi articoli con **rifacimento dello strato di bynder per la larghezza dello scavo e dello strato d'usura per tutta la larghezza della corsia o della carreggiata comprese le banchine** per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 1.00 (uno) metri su ogni fronte.

2. Per tutti gli interventi resta fermo il principio che ogni saldatura tra il nuovo strato di usura e quello esistente debba essere eseguita lungo le strisce che delimitano la corsia con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

3. Per gli scavi trasversali alla sede stradale si dovranno seguire le prescrizioni di cui ai successivi articoli con **rifacimento dello strato di bynder per la larghezza dello scavo e dello strato d'usura per una fascia di almeno ml. 2,5 per ogni lato dello scavo eseguito**, previa fresatura dello strato di usura esistente ed il perfetto raccordo con esso.

Art.34 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Taglio con mezzo meccanico in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza disestare la pavimentazione circostante;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e protezione delle stesse con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006 o contenute in bauletto di calcestruzzo e reinterro con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006;
- Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di cm. 45 escluso lo spessore necessario per il ripristino dei conglomerati bituminosi;
- Adeguata costipazione dei materiali di tombamento;
- Posa in opera di un geocomposito rinforzato, costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermodadesiva antipumping, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia non inferiore a 10x10 mm) e tessuto di poliestere ad alta resistenza. La membrana dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

PRESCRIZIONI MINIME DELLA GEOMEMBRANA			
Parametro	Normativa	Unità di misura	Valori richiesti
Spessore	EN 1849-1	mm	2,5
Impermeabilità	EN 14694	kPA	500
Resistenza alla trazione	EN 12311-1	KN/m	40
Allungamento a rottura	EN 12311-1	%	4

- Ripristino di conglomerato bituminoso tipo bynder 0/18 o 0/25 per uno spessore compreso di cm. 10;
- Posa di uno strato d'usura in conglomerato bituminoso 0/9 o 0/12 dello spessore compreso di cm. 4;
- Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine nelle giunte e a richiesta in quelle parti ove il Comune riterrà utile prevedere il trattamento per la perfetta esecuzione del ripristino;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art.35 Pavimentazioni in materiali lapidei o sasso

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Disfacimento della pavimentazione lapidea eseguita a mano, con accatastamento a custodia del materiale di recupero riutilizzabile, per almeno cm. 30 oltre al limite dello scavo;
- Eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte con protezione in materiale arido di cava, rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006, fino a cm. 15 dall'estradosso o contenute in bauletto di calcestruzzo e reinterro con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006;
- Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea dello spessore compreso di cm. 45;

- Costruzione di soletta in calcestruzzo R.250 dello spessore di cm. 20 con rete elettrosaldata da Ø 8 mm. con maglia cm. 20 x 20;
- Posa della pavimentazione lapidea su letto di posa di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di ql.3 per ogni metro cubo;
- Sigillatura delle connessioni con colata di boiacca di cemento e moniglietto;
- Rifacimento della, eventuale, segnaletica orizzontale.

2. Il concessionario in caso di ripristino di tratti stradali e/o marciapiedi con pavimentazioni in materiali lapidei o sasso si impegna a verificare lo stato del ripristino eseguito, almeno ogni tre mesi ed in ogni caso ogni qual volta ve ne sia la necessità fino ad un anno dal deposito della comunicazione di fine lavori all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art.36 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate

1. Per tutti gli interventi per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per i lavori di manutenzione localizzata valgono tutte le prescrizioni dell'art.34 e 35.

Art.37 Distanza tra successivi ripristini

1. Per tutti gli interventi, di cui ai precedenti articoli del presente CAPO II, qualora il ripristino della pavimentazione secondo le modalità indicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore a 10,00 (dieci) metri rispetto al precedente ripristino, vige l'obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e tali da non provocare dalli e pericoli alla circolazione.

CAPO III° - DEI MARCIAPIEDI E DELLE PISTE CICLABILI

Art.38 Modalità di intervento

1. Qualora l'intervento venga effettuato su marciapiedi e piste ciclabili, il rifacimento degli strati di calcestruzzo e della pavimentazione dovrà essere esteso per tutta la larghezza del marciapiede o pista ciclabile e per una lunghezza pari alla sezione di scavo aumentata di 1 (uno) metro per ogni fronte.

2. Ad opere terminate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione del marciapiede esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature, non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

Art.39 Pavimentazioni bitumate

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Taglio con fresa meccanica o con taglierina meccanica in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza disestare la pavimentazione circostante;
- Demolizione della pavimentazione e della sottostante soletta in calcestruzzo per tutta la larghezza del marciapiede con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e protezione delle stesse con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006 o contenute in bauletto in calcestruzzo e reinterro con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006;
- Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di cm.30;
- Adeguata costipazione dei materiali di riempimento;
- Costruzione di una nuova soletta in calcestruzzo R.200 dello spessore di cm.15 (quindici) con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- Costruzione di strato d'usura in conglomerato bituminoso 0/6 o 0/9 per uno spessore compreso di cm.3;
- Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine nelle giunte e a richiesta in quelle parti ove il Comune riterrà utile precedere il trattamento per la perfetta esecuzione del ripristino;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art.40 Pavimentazioni in materiali lapidei

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Disfacimento della pavimentazione eseguita a mano, con accatastamento e custodia del materiale di recupero riutilizzabile;
- Eventuale demolizione della fondazione in calcestruzzo della filetta;
- Demolizione della sottostante soletta in calcestruzzo, scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte con protezione in materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006 fino a cm.15 dall'estradosso o contenute in bauletto di calcestruzzo e reinterro con materiale arido di cava rientrante nelle classi A1 – A3 delle norme CNR – UNI 10006;
- Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di cm.30;
- Costruzione di una nuova soletta in calcestruzzo R.200 dello spessore di cm.15 (quindici) con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- Posa della pavimentazione su letto di posa di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di q.li 3,00 per ogni metro cubo di sabbia;
- Sigillatura delle connessioni con colata di boiaccia di cemento e moglietto per le pavimentazioni lapidee e sabbia fine per le pavimentazioni in mattonelle prefabbricate e sasso;
- Eventuale rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art.41 Interventi di allacciamento e manutenzione localizzata

1. In tutti gli interventi per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per i lavori di manutenzione localizzati valgono tutte le prescrizioni degli artt.39 e 40.

2. Per gli allacciamenti eseguiti in senso ortogonale alla strada la larghezza del ripristino è fissata in ml.3,00.

Art.42 Distanza tra successivi ripristini

1. Per tutti gli interventi di cui agli artt.39, 40 e 41 qualora il ripristino della pavimentazione secondo le modalità indicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore a 3,00 (tre) metri rispetto al precedente ripristino, vige l'obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e tali da non provocare dalli e pericoli alla circolazione.

CAPO IV° - DEI PASSI CARRABILI

Art.43 Modalità di intervento su marciapiedi

1. Il tratto di cordona nuova deve essere dello stesso tipo, forma, dimensione e materiale della cordona esistente, salvo diverse prescrizioni riportate nella concessione; inoltre dovrà essere planimetricamente allineato alla cordona esistente ed avere,

trasversalmente all'asse della cordonata, il lato superiore orizzontale e non inclinato rispetto al piano viabile.

2. Il ripristino della pavimentazione sia essa in conglomerato bituminoso o materiale lapideo deve essere esteso all'intera larghezza del marciapiede per uno sviluppo in lunghezza pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di m. 1,00 in entrambe le parti terminali dello scavo previa fresatura, scarifica e smontaggio.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell'autorizzazione potesse risentire di danni all'opera concessionata.

Art.44 Intervento su marciapiede bitumato

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Smontaggio del tratto di cordonata esistente;
- Demolizione della fondazione in calcestruzzo esistente e del sottofondo esistente;
- Scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- Rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordonata (filetta) da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm. armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- Rifacimento del sottofondo in calcestruzzo R.200 dello spessore di quello esistente e comunque non inferiore a cm.15 armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- Montaggio della cordonata (filetta);
- Stuccatura con malta di cemento delle connessioni fra gli elementi della cordonata;
- Fresa e scarifica della restante pavimentazione preesistente;
- Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura 0/9 o 0/12 dello spessore compreso di cm.3;
- Eventuale rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art.45 Intervento su marciapiede in materiale lapideo

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Smontaggio del tratto di cordonata esistente;
- Smontaggio della pavimentazione esistente;
- Demolizione della fondazione in calcestruzzo esistente e del sottofondo;
- Scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- Rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordonata (filetta) da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm. armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;

- Rifacimento del sottofondo in calcestruzzo R.200 dello spessore di quello esistente e comunque non inferiore acm.15 armato con rete elettrosaldata da Ø 6 con maglia 20 x 20;
- Montaggio della cordonata (filetta);
- Stuccatura con malta di cemento delle connessioni fra gli elementi della cordonata;
- Posa della pavimentazione su letto di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di q.li 3,00 per metro cubo;
- Sigillatura delle connessioni con colata di boiacca di cemento e moglietto per le pavimentazioni lapidee e sabbia fine per le pavimentazioni in mattonelle prefabbricate;
- Eventuale rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art.46 Modalità di intervento mediante tombinatura fosso

1. La realizzazione della nuova pavimentazione dovrà essere estesa al confine della proprietà stradale alla banchina per uno sviluppo in lunghezza pari al tratto di fosso tombinato.
2. Il piano finito della pavimentazione si raccorderà con quello della banchina stradale che dovrà rimanere inalterata tanto nel suo andamento planimetrico che altimetrico; inoltre l'accesso dovrà essere pavimentato per una profondità di 5,00 metri dal filo della pavimentazione stradale.
3. Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato un corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavimentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
4. Nessun ostacolo dovrà porsi durante l'esecuzione dei lavori al libero deflusso delle acque meteoriche ed a lavori ultimati tutte le pertinenze comunali dovranno risultare ripristinate a perfetta regola d'arte.
5. Tutte le opere eseguite in sede stradale dovranno essere dimensionate in modo da sopportare il traffico veicolare pesante di 1° categoria.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria del tombinamento e delle relative opere accessorie sarà a totale carico del titolare della concessione; il soggetto ha inoltre l'obbligo di curare l'espurgo del tombinamento affinché non venga mai impedito, né ostacolato, il libero deflusso delle acque lungo il fosso.
7. Il titolare della concessione ha inoltre l'obbligo di installare, presso la banchina stradale in prossimità del tombinamento, idonee barriere di sicurezza per una opportuna estensione solo qualora prescritto specificatamente nella concessione.
8. Il ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare della concessione, anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere annesse a sotto servizi in genere ecc. eventualmente danneggiate e/o rimosse durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

9. Il ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare della concessione, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area interessata dalle lavorazioni il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

10. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell'autorizzazione potesse risentire di danni all'opera concessionata

Art.47 Intervento mediante tombinatura fosso

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Pulizia e risagomatura del tratto di fosso interessato dal tombamento;
- Realizzazione di un getto in calcestruzzo magro di pulizia dello spessore di cm. 10 (dieci) da posizionarsi alla base dello scavo oggetto del tombamento;
- Posa dei tubi autoportanti in calcestruzzo vibro compresso del diametro interno prescritto, opportunamente collegati e stuccati, posizionati in modo tale che l'asse della canalizzazione dovrà coincidere con l'asse del fosso esistente; inoltre i tubi dovranno essere collocati in opera in modo che la generatrice inferiore risulti più bassa di cm.20 (venti) rispetto al fondo del fosso sistemato;
- Bonifica della banchina mediante scavo fino ad una profondità minima di cm. 60 (sessanta)
- Riempimento dello scavo e rinfiacco del tombamento con sabbia opportunamente compattata;
- Stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato dello spessore di cm. 20 (venti) opportunamente compattato;
- Realizzazione di uno strato di binder dello spessore minimo di cm. 8 (otto) compattato;
- Realizzazione di un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 compattato;
- Realizzazione delle spallette laterali di contenimento in conglomerato cementizio armato, spessore cm. 20, con quota finita non superiore di cm.20 rispetto alla banchina stradale.

CAPO V° - DELLE BANCHINE STRADALI

Art.48 Modalità di intervento e di riqualificazione

1. La realizzazione della nuova pavimentazione o la sistemazione di quella esistente, dovrà essere estesa dal confine della proprietà stradale al margine della carreggiata; il piano finito della eventuale pavimentazione si raccorderà con quello del margine della carreggiata che dovrà rimanere inalterato tanto nel suo andamento longitudinale che trasversale.

2. Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato un corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavimentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

Art.49 Banchine laterali non bitumate

1. In caso di lavori su strade con banchine stradali non bitumate, queste ultime dovranno essere ripristinate mediante stabilizzato fine 0/18 per uno spessore compreso di cm. 10 ed intasamento superficiale con polvere di cava.

Art.50 Riqualificazione in conglomerato bituminoso.

1. Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto:

- Bonifica della banchina mediante scavo fino ad una profondità di cm. 60;
- Riempimento dello scavo con sabbia e misto granulare stabilizzato per uno spessore di cm. 50 opportunamente compattati;
- Realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso tipo binder 0/18 o 0/25, dello spessore compreso di cm. 10;
- Posa di un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0/9 o 0/12, dello spessore compreso di cm. 4 (quattro);

CAPO VI° - DELLE AREE VERDI

Art.51 Interventi nelle aree verdi

1. Gli interventi contemplati nel presente disciplinare dovranno prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante presenti in loco e del loro spazio minimo vitale.

2. Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3,00 per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a mt. 2,00 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza) e mt. 1,50 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti, ad eccezione degli impianti elettrici.

3. In casi di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime sopracitate.

4. Qualora i lavori richiedessero l'abbattimento, la potatura o interventi drastici su alberature e/o essenze minori, il richiedente dovrà allegare alla richiesta il parere dell'Ufficio Ambiente.

5. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente

adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, ecc.).

6. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:

- un raggio di almeno mt. 1,00 dal fusto per le essenze di prima grandezza ;
- un raggio di mt. 0.75 dal fusto per le altre essenze e per gli arbusti.

7. Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.

TITOLO IV° - CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I° - VERIFICHE

Art.52 Prove sui materiali

1. Il piano di misto granulometrico, prima della stesura del binder, dovrà presentare un modulo di deformazione > 800 kg/cmq. alla prova di carico su piastra con diametro di cm. 30, eseguita su un intervallo di carico compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cmq.

2. I cubetti di conglomerato bituminoso relativi agli strati di collegamento (binder) per la verifica della percentuale di bitume, riferite all'impasto e alla granulometria, dovranno rientrare nei seguenti parametri:

- L'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovrà essere non inferiore al 55%;
- La miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI E SETACCI UNI - % PASSANTE IN PESO

Crivello 25	100
Crivello 15	65 - 100
Crivello 10	50 - 80
Crivello 5	30 - 60
Setaccio 2	20 - 45
Setaccio 0,4	7 - 25
Setaccio 0,18	5 - 15
Setaccio 0,075	4 - 8

- Il tenore di bitume dovrà essere non inferiore al 5% del peso a secco degli aggregati;
- Il valore della stabilità Marshall dovrà essere non inferiore a 900 Kg., quello della rigidità Marshall non inferiore a 300;
- La percentuale di vuoti sui provini Marshall dovrà essere compresa fra il 3% ed il 7%;
- L'emulsione bituminosa dovrà avere un tenore di bitume non inferiore al 65%.

3. Resta inteso che le spese per gli assaggi, le prove di laboratorio e quant'altro necessario al fine di riscontrare la corrispondenza dei materiali ai requisiti minimi di cui sopra, sono a totale carico del richiedente la concessione.

4. Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art.1662 e 1663 del Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla comunicazione di fine lavori.

Art.53 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, degli addetti comunali ai servizi di manutenzione stradale e dei Funzionari addetti al Ufficio preposto, sulla corretta realizzazione degli interventi, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini della scadenza delle concessioni.

CAPO II° SANZIONI E DIVIETI

Art.54 Sanzioni

1. Gli organi di Polizia Municipale incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni, in caso di accertate violazioni sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.

2. Fermo restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.

3. Le violazioni al presente Regolamento ai sensi dell'art.7 bis del T.U. degli enti locali comportano, quando la legge non disponga altrimenti l'applicazione delle sanzioni riportate nell'allegato "C".

Art.55 Divieti

1. Nel caso di strade di nuova costruzione, soggette ad interventi di ristrutturazione o soggette ad interventi di manutenzione straordinaria, non verranno rilasciate concessioni per un periodo rispettivamente di:

- a) nel caso di strade di nuova costruzione o soggette ad interventi di ristrutturazione decorsi almeno 4 anni dalla ultimazione dei lavori;
- b) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria decorsi almeno 2 anni dalla ultimazione dei lavori.

2. Le disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere derogate, nei casi di riconosciuta urgenza e per gli allacciamenti alle reti.

TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I°

Art.56 Riservatezza e salvaguardia delle informazioni

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n° 318 del 28 Luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti impianti nel sottosuolo, ricevute da vari operatori, e a utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.
2. I dati riguardanti gli impianti nel sottosuolo possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi, per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.
3. La banca dei dati della cartografia di base non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alla attività dell'operatore di programmazione e realizzazione degli impianti.
4. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.

Art.57 Situazioni di pericolo

1. Qualora un intervento crei situazioni di pericolo alla circolazione, fatto salvo quanto già stabilito dal Nuovo Codice della Strada, l'Ufficio preposto, o gli agenti di Polizia Municipale in servizio, lo segnalerà al soggetto al quale è stata rilasciata la concessione per eseguire i lavori, imponendogli la rimozione immediata del pericolo entro e non oltre una ora dalla segnalazione, e comunque al ripristino della normale circolazione entro le 24 ore dalla segnalazione.
2. In caso di mancato intervento, nel termine fissato, il Comune si attiverà d'ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione della polizza fidejussoria presentata.
3. Qualora non venga effettuato il ripristino nei termini fissati dalla concessione l'Ufficio preposto assegnerà un ulteriore termine diffidando il soggetto interessato ad intervenire pena l'esecuzione d'Ufficio.
4. In caso di mancato intervento nel nuovo termine fissato, il Comune si attiverà d'Ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione direttamente dalla polizza fidejussoria presentata.

Art.58 Inadempimenti

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con esecuzione da parte del Comune ed incameramento della fidejussione di cui all'art. 18 pari o superiore a due sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad un raddoppio della cauzione prevista per ogni richiesta di concessione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare la cauzione sotto forma di polizza fidejussoria. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Art.59 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 (Quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Art.60 Abrogazioni

1. Le presenti norme integrano, abrogano e sostituiscono tutti gli atti precedenti al presente regolamento.

Art.61 Norme finali

1. In ogni caso il concessionario, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge, delle normative tecniche di riferimento e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente regolamento.
2. Il concessionario dovrà rispondere, nei tratti di strada interessata dai lavori, dei danni arrecati o comunque conseguenti alla esecuzione degli stessi, alle pavimentazioni ed altre pertinenze stradali, provvedendo al loro ripristino.
3. Il concessionario si obbliga ad effettuare, su precisa richiesta del Comune, idoneo carotaggio di verifica sul rispetto delle modalità esecutive prescritte, assumendosene i relativi oneri e rispondendo, in ogni caso in prima persona, delle opere difformi.
4. Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora il concessionario non ottemperasse, si procederà alla esecuzione d'Ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, addebitandone tutte le spese sostenute.
5. Il concessionario dovrà, in ogni caso, ottemperare a tutte le prescrizioni dettate da norme e regolamenti comunali vigenti in materia di interventi sul sopra e sottosuolo stradale e/o di pertinenza della rete stradale, ivi compresi gli adempimenti necessari per l'ottenimento della eventuale ordinanza di disciplina del traffico rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale di Castelfranco Emilia.

ALLEGATO "A" Determinazione delle spese di istruttoria e sopralluogo in ragione della tipologia dell'intervento di cui **all'art.18.** del Regolamento

Tipologia di intervento	Modalità di presentazione della domanda	Modalità di risposta	Spese di istruttoria e sopralluogo
Posa di condotte o cavidotti su strade e/o marciapiedi (Artt.33, 34, 38, e 39)	In bollo	In bollo	EURO 75,00
Allacciamenti e manutenzioni posti su strade e/o marciapiedi (Artt.35 e 40)	In bollo	In bollo	EURO 75,00
Concessioni in sanatoria per interventi urgenti (Artt.9 e 11 commi 5, 6 e 7)	In bollo	In bollo	EURO 90,00
Realizzazione di passo carrabile su marciapiede (Artt.42, 44 e 45)	In bollo	In bollo	EURO 75,00
Realizzazione di passo carrabile mediante tombinatura fosso (Artt.43 e 46)	In bollo	In bollo	EURO 75,00
Interventi in banchina stradale (Artt.47, 48 e 49)	In bollo	In bollo	EURO 60,00
Interventi nelle aree verdi (Art.50)	In bollo	In bollo	EURO 50,00
Interventi per posa di cavi con teleguida sotterranea (Art.9 comma 1° voce b)	In bollo	In bollo	Euro 75,00

Nel caso di richiesta con carattere d'urgenza gli importi di cui alla tabella "A", con la esclusione della concessione in sanatoria sono da applicarsi raddoppiati.

ALLEGATO "B" Determinazione delle cauzioni a garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di scavo e ripristino di cui **all'art.19.** del Regolamento

Tipologia di intervento	Cauzione / fideiussione bancaria o assicurativa
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti In pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso; (Artt.30, 31, 32, 33, 34 e 36)	Euro 60,00 / mq.
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti In pavimentazioni stradali in asfalto drenate o fonoassorbente; (Artt.30, 31, 32, 33, 34 e 36)	Euro 110,00 / mq.
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti In pavimentazioni stradali in materiale lapideo; (Artt.30, 31, 32, 33, 35 e 36)	Euro 150,00 / mq.
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti In marciapiedi e piste ciclabili bitumati; (Artt. 38, 39, 41 e 42)	Euro 80,00 / mq.
Posa di condotte, cavidotti - esecuzione allacciamenti In marciapiedi e piste ciclabili in materiali lapidei; (Artt.38, 40, 41 e 42)	Euro 120,00 / mq.
Passo carrabile su marciapiede in conglomerato bituminoso (Artt.43 e 44)	Euro 80,00 / mq.
Passo carrabile su marciapiede in materiale lapideo (Artt.43 e 45)	Euro 120,00 / mq.
Passo carrabile con tombinatura del fosso (Artt.46 e 47)	Euro 90,00 / mq.
Risistemazione banchina stradale non bitumata (Artt.48 e 49)	Euro 30,00 / mq.
Riqualficazione banchina stradale in conglomerato bituminoso (Artt.48 e 50)	Euro 40,00 / mq.
Interventi nelle aree verdi non alberate (Art.51)	Euro 20,00 / mq.
Interventi nelle aree verdi alberate (Art.51)	Euro 50,00 / mq.
Interventi per posa di cavi con teleguida sotterranea (Art.9 comma i° voce b)	ESENTI

ALLEGATO "C" Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Regolamento di cui **all'art.54**.

Art.	Violazione	Misura Minima	Misura Massima	Misura Ridotta
9 c.3°	Mancanza dei presupposti di urgenza	Euro 75,00	Euro 480,00	Euro 150,00
15 c.2°	Mancata disponibilità in cantiere della documentazione	Euro 25,00	Euro 150,00	Euro 50,00
16 c.4°	Mancato deposito comunicazione di inizio lavori	Euro 50,00	Euro 300,00	Euro 100,00
27 c.4°	Mancato rispetto dell'area oggetto di occupazione per il cantiere	Euro 35,00	Euro 210,00	Euro 70,00
29 c.1°	Mancato rispetto del verbale di sospensione dei lavori	Euro 70,00	Euro 420,00	Euro 140,00